

Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13)

L'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13), sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, Reg. (UE) n. 549/2013) e delle interpretazioni fornite nel *Manual on Government Deficit and Debt* (Edizione 2022, pubblicato da Eurostat a gennaio 2023).

Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per il Settore S.13, l'Istat compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nel perimetro del Settore S.13 hanno natura statistico-economica. La forma giuridica dell'unità non è determinante ai fini classificatori.

Secondo il SEC 2010, il Settore S.13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese" (par. 2.111). Le unità incluse nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche possono appartenere alle seguenti tipologie (par. 2.112):

- a) entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio;
- c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;
- d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche.

Un'unità istituzionale è controllata direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l'autorità di una o più unità appartenenti al perimetro di S.13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di strumenti diversi, quali, ad esempio, la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

Per stabilire se una unità controllata dall'amministrazione pubblica debba essere classificata nel settore S.13, il SEC 2010 prevede che ne sia verificato il comportamento economico (market/non market) attraverso l'analisi della concorrenzialità del mercato in cui essa opera (criteri qualitativi) e, in via subordinata, l'applicazione del test del 50% (criterio quantitativo).

La concorrenzialità del mercato deve essere verificata mediante valutazioni che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, le modalità di affidamento di servizi e lavori, gli accordi contrattuali.

Il test market/non market verifica in quale quota i ricavi derivanti da vendite realizzate in condizioni di mercato (market) coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) sostenuti. Se tale quota risulta inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, l'unità deve essere classificata nel settore S.13.

Per approfondimenti:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R0549>

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/w/ks-gg-23-002>